

## AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO

attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato  
di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247

Il giorno 12 del mese di giugno 2008

FEDERALBERGHI

FIPE

FIAVET


FAITA

FEDERRETI

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

*tra*  


premesso che:

- il settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;

- in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale;

- la contrattazione collettiva ha costantemente tenuto conto di tali caratteristiche, che integrano e aggiornano le ipotesi definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e dall'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18, disciplinando il ricorso ai contratti a tempo determinato con la ricognizione di specifiche ipotesi, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

- la contrattazione collettiva ha disciplinato il diritto di precedenza nella riassunzione per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in relazione alle ipotesi precedentemente esposte;

- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire:

*gill*

*Aden*

a) la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;

b) le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali non trovi applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001;

le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono quanto segue:

(1) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;

(2) in relazione alla particolarità del settore turismo, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'articolo 5, comma 4 ter del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis del predetto articolo 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 81 del CCNL Turismo 19 luglio 2003;

(3) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 4 quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 77 e 78 del CCNL Turismo 19 luglio 2003;

(4) Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'F. Maffei' with a long horizontal line underneath. Below it is another signature, possibly 'F. Maffei' again. To the right, there are several other signatures, including one that clearly reads 'Federico Maffei'. There are also some initials and other illegible signatures scattered across the bottom of the page.

Notiziario quindicinale

a cura dell'Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro

*Numero 10/2008*

17 giugno 2008

**Avviso comune settore turismo concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.**

Oggi 17 Giugno ASSOTURISMO-ASSHOTEL-ASSOCAMPING-ASSOVIAGGI-FIBA-FIEPET, con la presenza di Confesercenti, e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto un avviso comune concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Le disposizioni dell'avviso comune trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Come a voi già noto la legge 247/2007 ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare le attività stagionali ulteriori, rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali non trova applicazione il limite di trentasei mesi.

L'avviso comune siglato ha stabilito che il predetto limite non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 22 luglio 2003.

In particolare l'articolo 78, concerne le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali:

- Periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- Periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- Periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- Periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

La legge inoltre ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi.

Al riguardo, l'accordo siglato ha stabilito che la durata di tale ulteriore contratto non sia superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

L'avviso comune conferma che i lavoratori stagionali di cui all'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 hanno diritto di precedenza nella riassunzione, così come a suo tempo previsto dall'articolo 81 dello stesso CCNL.

Inoltre, poiché la legge n. 247 del 2007 ha introdotto un nuovo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, che interessa anche i lavoratori assunti con contratto a termine non stagionale (ad esempio, le assunzioni per sostituzione di personale assente), le parti hanno ritenuto opportuno precisare che, qualora l'azienda debba effettuare un'assunzione a tempo indeterminato, in presenza di una pluralità di richieste, terrà prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori stagionali.

La formulazione adottata "terranno prioritariamente conto" definisce un indirizzo programmatico con il quale le parti si sono orientate a privilegiare le richieste presentate dai lavoratori stagionali. L'azienda avrà comunque facoltà di scelta tra coloro che hanno manifestato la volontà di essere riassunti dal

momento che la suddetta espressione non configura un diritto incondizionato in capo al singolo lavoratore.

In questo modo da una parte si è cercato di dare una risposta all'esigenza di stabilizzazione del lavoratore, dall'altra di salvaguardare il patrimonio di professionalità dell'azienda, conservando e valorizzando l'esperienza e la competenza maturate da tali lavoratori.

*Si allega di seguito testo integrale dell'avviso comune*

## **AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO**

*Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247*

Il giorno 17 del mese di giugno 2008

TRA

ASSOTURISMO  
ASSHOTEL  
ASSOCAMPING  
ASSOVIAGGI  
FIBA  
FIEPET

Con la partecipazione di Confesercenti

E

FILCAMS CGIL  
FISASCAT CISL  
UILTuCS UIL

Premesso che:

- il settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse eccezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;

- in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale;
- la contrattazione collettiva ha costantemente tenuto conto di tali caratteristiche che integrano e aggiornano le ipotesi definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e dall'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18, disciplinando il ricorso ai contratti a tempo determinato con la ricognizione di specifiche ipotesi, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- la contrattazione collettiva ha disciplinato il diritto di precedenza nella riassunzione per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in relazione alle ipotesi precedentemente esposte;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire:
  - a) la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;
  - b) le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, per le quali non trovi applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001;

le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono quanto segue:

- (1) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;
- (2) in relazione alla particolarità del settore turismo, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'articolo 5, comma 4 ter

del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 40 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis del predetto articolo 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 77 e 78 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 81 del CCNL Turismo 22 luglio 2003;

- (3) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 4 quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 77 e 78 del CCNL Turismo 22 luglio 2003,
- (4) le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

ASSOTURISMO

FILCAMS-CGIL

ASSHOTEL

FISASCAT-CISL

ASSOCAMPING

UILTUCS-UIL

ASSOVIAGGI

FIBA

FIEPET